

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Montepaone

TRA

il _____, nato a _____ il _____ - Responsabile dell'Area _____ del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796, il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

l'Avv. _____ nata a _____ il _____ con studio in _____ (c.f. : _____)

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/5/1998 è stato approvato il progetto dei lavori di “Recupero urbano e ambientale in località Casinello”;
- con Decreto 25/1/1999, n. 3 è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di un terreno di proprietà delle Germane Giuscardi sito in Montepaone Lido C.da Casinello;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 14/10/1999 sono stati approvati gli atti espropriativi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24/2/1999 è stato deciso di costituirsi in giudizio avverso il ricorso, notificato in data 15/2/1999, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione di Catanzaro - dalle germane Guiscardi Maria Beatrice e Roberta Guglielmina, contro questo Comune;
- con lo stesso atto è stato conferito incarico Legale all'Avv. Alessandro Persampieri del Foro di Catanzaro;

- con nota del 14/10/2014, acquisita agli atti del Comune al n. 7651 di Prot. del 16/10/2014, l'Avv. Persampieri ha comunicato il Decreto decisorio n. 3187/2014 con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha dichiarato perento il ricorso;
- con la stessa nota il professionista ha, altresì, comunicato l'ammontare delle proprie competenze professionali per un totale di €uro 11772,96, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota n. 576 del 25/1/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale, ha proposto un accordo transattivo con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi in unica soluzione.

Vista la successiva nota del 18/2/2016, acquisita al n. 1277 di prot. in data 19/2/2016 con la quale l'Avv. Persampieri ha accettato la proposta di definizione transattiva per come prospettata dall'Amministrazione;

L'Amministrazione Comunale, in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede:

- la liquidazione da parte del Comune della somma di €uro 9438,37, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4

del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa per la prima rata sull'apposito capitolo nel bilancio 2016, in fase di redazione;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ dell'_____ esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutti le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all'Avv. Alessandro Persampieri la somma di Euro 9438,37, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente;
- 3) L'Avv. Persampieri a saldo, tacitazione di ogni diritto ed avere, e stralcio di ogni sua pretesa risarcitoria per il sinistro *de quo*, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma onnicomprensiva di Euro 9438,37, al lordo delle ritenute di legge, con rinuncia espressa ad abbandonare tutte le azioni fin qui posti in essere;
- 4) I componenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'Interessato
